

**PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI
PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA
CRITERI DI LOCALIZZAZIONE RIVENDITE NON ESCLUSIVE
(Art. 6 D.Lgs. 170/01 - D.C.R. n. VII/0549 del 10/7/2002)**

Anno 2011

Art. 1 **norme di riferimento e definizioni**

1. Il rilascio di autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica è disciplinato dal D.Lgs. 170/01; per quanto non previsto e disciplinato dal suddetto D.Lgs. 170/01, si applica il D.Lgs. 114/98, recante disciplina del settore del commercio. Le presenti norme hanno come ulteriore riferimento la Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, "Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108"
2. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in:
 - a) punti di vendita esclusivi: esercizi previsti nel presente Piano Comunale di Localizzazione tenuti alla vendita sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 14, L. 416/81; tali rivendite possono comunque destinare una parte non superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di altri generi non alimentari o di pastigliaggi, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione di cui all'art. 7 D.Lgs. 114/98;
la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata in locali separati dalle eventuali altre attività commerciali o di servizio contigue, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001.
 - b) punti di vendita non esclusivi: esercizi che, in aggiunta alle merci di cui al successivo art. 4, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici; sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici o di entrambi i prodotti a seguito di sperimentazione ai sensi dell'art. 1, L. 108/99, hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 1, L. 108/99 o dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 170/01, per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.

Art. 2 **requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita**

1. L'attività di vendita di giornali e riviste, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società di persone o di capitali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98.
2. In caso di società, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/98 è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicate all'art. 2 D.P.R. 252/98.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di sospensione condizionale della pena:
 - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel

- minimo a tre anni e per la quale è stata applicata una pena superiore al minimo;
- c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 C.P. o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
- e) coloro che sono sottoposti ad misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla L. 575/65, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Art. 3

autorizzazione amministrativa per rivendita esclusiva

1. L'apertura di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del settore, nel rispetto del presente Piano di Localizzazione.
Il Piano di Localizzazione delle rivendite deve essere predisposto sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.
2. Unitamente alla domanda di autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato che non sia già titolare di attività di vendita in sede fissa di prodotti del settore non alimentare, dovrà presentare comunicazione di apertura di esercizio di vicinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, D.Lgs. 114/98 e successive modifiche di cui alla legge regionale. La presentazione della comunicazione può essere effettuata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
4. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) dichiarazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - b) dichiarazione di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Art. 4

trasferimento e/o ampliamento di rivendite esclusive già autorizzate

1. Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste compatibile con le disposizioni del presente Piano di Localizzazione è soggetto a comunicazione preventiva
2. Il trasferimento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.
3. La comunicazione di trasferimento dovrà contenere gli elementi essenziali di cui al

comma 4 del precedente articolo 3.

4. La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
5. In ogni caso, a seguito del trasferimento, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad annotare sull'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste già in possesso dell'interessato, la nuova ubicazione della rivendita.
6. L'ampliamento di una rivendita esclusiva è soggetto a semplice comunicazione, e potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5

autorizzazione amministrativa per rivendita non esclusiva

1. L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del settore, nel rispetto dei criteri generali determinati dall'Amministrazione, ovvero nel Piano di Localizzazione dei punti esclusivi inseriti.
2. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
3. Un esercizio potrà essere autorizzato all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo purché si collocato rispetto ad altri punti di vendita, esclusivi e/o non esclusivi, ad una distanza, calcolata per il percorso più breve, superiore a m.500;
4. Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi è soggetto ad autorizzazione comunale, e dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di cui al presente articolo; l'attività di vendita non esclusiva autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 170/01 non potrà trasferirsi separatamente dalla congiunta attività di cui al comma 3 del medesimo articolo; la cessazione o la revoca dell'attività di cui al comma 3 comporteranno la restituzione o la revoca dell'autorizzazione per il punto di vendita non esclusivo.
5. I richiedenti delle autorizzazioni per rivendite non esclusive dovranno essere titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio di:
 - a) rivendita di generi di monopolio;
 - b) rivendita di carburanti con superficie pari o superiore a 1.500 mq;
 - c) attività di somministrazione di bevande di cui all'art. 5, lett. b), o all'art. 3, comma 6, lett. e) della L. 287/91;
 - d) prevalente vendita di libri con superficie pari o superiore a 190 mq;
 - e) vendita specializzata di particolari tipologie merceologiche (es. articoli sportivi, modellismo, ecc.) con riferimento alla vendita di riviste di analogo specializzazione.
6. La domanda di autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) ubicazione e estremi dell'autorizzazione o dell'atto abilitativo dell'esercizio di cui al precedente comma 1 ;
 - b) tipologia di prodotti editoriali che si intende mettere in vendita (giornali e/o riviste)
 - e) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1. comma 1, lett. d bis), numeri 4), 5), 6) e 7), L. 108/99;

Art .6

rivendite di giornali e riviste escluse dall'obbligo di aut.ne amministrativa

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
 - a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori e edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni, purché effettuata unicamente a favore della clientela ospitata;
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
2. Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente normativa.

Art. 7

autorizzazioni stagionali

1. Nel Comune di Giussano, non essendo Comune turistico, non è necessario prevedere autorizzazioni stagionali.

Art. 8

modalità di vendita e divieti

1. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Dirigente del settore, vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.589 a euro 15.493.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Sindaco può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
3. La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e non esclusive, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) parità di trattamento tra le diverse testate (per gli esercizi non esclusivi che vendano solo quotidiani o riviste, limitatamente al genere venduto; questa disposizione non si applica agli esercizi specializzati che vendano esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita);
 - b) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali deve essere quello stabilito dagli editori;
 - c) deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è fatto divieto di esporre al pubblico giornali e riviste aventi contenuto pornografico, la cui vendita è vietata ai minori.

Art. 9
concessione di suolo pubblico

1. L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di giornali e riviste può essere rilasciata anche per chioschi situati su suolo pubblico.
2. L'interessato deve presentare domanda al Sindaco precisando la dimensione del suolo pubblico che intende utilizzare e la sua ubicazione.
3. Dovrà inoltre corredare la richiesta con una planimetria del chiosco di cui chiede l'installazione.
4. La realizzazione del chiosco è comunque subordinata all'ottenimento del prescritto atto autorizzativo di tipo edilizio urbanistico.

Art. 10
subingressi

1. È soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa alle rivendite esclusive o non esclusive.
2. Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa.
3. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa che abbia trasmesso la prescritta comunicazione di subingresso, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.
4. Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, notifica al Comune di aver affidato uno o più reparti in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa.
5. E' in ogni caso escluso, in caso di edicole non esclusive, la cessione separata dell'attività di rivendita di giornali e riviste e dell'attività di cui all'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 170/01, come pure il proseguimento dell'attività di rivendita di giornali e riviste in caso di cessazione dell'attività primaria di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 170/01.

Art. 11
revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui agli artt. 3 e 4 della presente normativa è revocata qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività di vendita dei giornali e/o delle riviste entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.
2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività viene ordinata la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

Art. 12
comunicazioni ad altri soggetti

1. Ogni modifica ai limiti quantitativi ed alle distanze tra rivendite previsti per

l'insediamento delle edicole esclusive e non esclusive dal presente Piano Comunale di Localizzazione delle Rivendite Esclusive costituisce adeguamento del medesimo da adottarsi con le medesime modalità seguite per l'adozione del presente Piano, sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

2. Non costituisce adeguamento del presente Piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di adozione del presente Piano.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, degli indirizzi regionali di attuazione del D.Lgs. 170/01, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di giornali e riviste o nella loro titolarità.

Art. 13

necessità di ulteriori edicole e durata del presente piano

Al fine della determinazione delle necessità di ulteriori Rivendite esclusive si applicano al presente piano i criteri di cui all'art. 6 della deliberazione Consiglio Regionale 10 luglio 2002 – N. VII/549.

Per il periodo di validità del presente Piano, il numero di edicole esclusive ottimale per il Comune sarà il seguente:

EDICOLE ESCLUSIVE

ESISTENTI	OTTIMALI	DA AUTORIZZARE
10	11	1

EDICOLE NON ESCLUSIVE

ESISTENTI	OTTIMALI	DA AUTORIZZARE
0	1	1

La nuova edicola esclusiva prevista dovrà essere attivata nella zona antistante il parcheggio del Municipio, su area pubblica, con edificazione di un chiosco che completi i servizi esistenti in loco (Municipio, ospedale, scuole, residenza anziani). Si determinano nella planimetria allegata le zone del territorio ove risultano installate le edicole ed entro le quali possono trasferirsi le edicole esistenti denominando la nuova zona " Giuszano centro civico".

Le disposizioni di cui al presente Piano Comunale di Localizzazione delle Rivendite Esclusive hanno valore per la durata di due anni a far data dall'adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale;